



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 20 del 13/03/2017

Proposta n. 2017/215

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PONTE DELL'OLIO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 21.3.2016 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con note n. 5360 e n. 5362 del 29.7.2016 (pervenute rispettivamente ai prot. prov.li n. 22162 del 4.8.2016 e n. 22488 del 8.8.2016) il Comune di Ponte dell'Olio ha inoltrato a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'adozione, da parte del Consiglio Comunale con atto n. 21 del 21.3.2016, di una Variante (Variante n. 32) al proprio Piano Regolatore Generale (PRG);
- la Variante consiste nella modifica cartografica della destinazione di alcune aree a carattere residenziale (denominate R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 e Vp1) in accoglimento di altrettante richieste da parte di privati cittadini;
- dalla verifica di completezza sulla documentazione trasmessa è emersa la necessità di richiedere al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota prov.le n. 23946 del 31.8.2017;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 181 del 10.1.2017 e n. 491 del 23.1.2017 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 1398 del 24.1.2017 e n. 1344 del 23.1.2017), mentre i pareri sono pervenuti direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;
- dalla suddetta data del 24.1.2017 ha cominciato a decorrere il termine procedurale di 60 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente provvedimento, il quale pertanto scade il giorno 25.3.2017;

Dato atto che:

- questa Amministrazione è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad

esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;

- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- l'art. 2, c. 3, lett. a) della medesima L.R. 9/2008 prevede, altresì, che le varianti specifiche al P.R.G. e i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006, sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del Comune di Ponte dell'Olio è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della previgente normativa, e pertanto la Variante di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2, c. 3, lett. a) della L.R. 9/2008;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Dato inoltre atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto conto che con la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16

e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Atteso che il Comune di Ponte dell'Olio quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha individuato le Autorità ambientali e alle stesse sono stati trasmessi i documenti di Variante con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- dell'attestazione, rilasciata dal competente Responsabile comunale, circa l'avvenuta comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione della Variante al PRG in epigrafe;
- della dichiarazione, rilasciata dal competente Responsabile comunale, inerente l'assenza dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati nella zona oggetto di Variante;

Preso atto altresì:

- del parere (in atti) reso dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia con nota n. 9860 del 15.9.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 25297 del 15.9.2016);
- del parere igienico-sanitario (in atti) reso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 58557 del 17.9.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 25409 del 19.9.2017);
- del parere (in atti) reso dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota n. 6741 del 26.10.2016 (pervenuta al prot. prov..le n. 28685 del 26.10.2016);

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive";

Considerato che, dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità:

- di esprimere una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle indicate in apposita sezione dell'allegato (denominato "Allegato-Ponte dell'Olio, valutazioni su Variante PRG CC 21-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato allegato (denominato "Allegato-Ponte dell'Olio, valutazioni su Variante PRG CC 21-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008:
 - per la **Variante R1**, prossima a una frana attiva, e per la **Variante R2**, prossima ad una frana quiescente e mancante di una specifica valutazione della frequenza naturale del terreno, parere sismico favorevole condizionato all'esito positivo delle verifiche integrative richieste nelle specifiche osservazioni di carattere geologico-sismico, a cui si rinvia;
 - per le restanti Varianti, parere sismico favorevole;

Dato atto che:

- il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di non assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
- l'eventuale approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, così aggiornati, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978;

- gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di

Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015”;

- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzato al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 17.12.2015;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante al PRG del Comune di Ponte dell'Olio adottata con atto del Consiglio Comunale n. 21 del 21.3.2016;
2. di esprimere, prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle indicate in apposita sezione dell'allegato (denominato "Allegato-Ponte dell'Olio, valutazioni su Variante PRG CC 21-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato allegato (denominato "Allegato-Ponte dell'Olio, valutazioni su Variante PRG CC 21-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008:
 - per la **Variante R1**, prossima a una frana attiva, e per la **Variante R2**, prossima ad una frana quiescente e mancante di una specifica valutazione della frequenza naturale del terreno, parere sismico favorevole condizionato all'esito positivo delle verifiche integrative richieste nelle specifiche osservazioni di carattere geologico-sismico, a cui si rinvia;
 - per le restanti Varianti, parere sismico favorevole;
5. di dare atto che il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di non assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Ponte dell'Olio, evidenziando che l'approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche e che, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, gli elaborati così aggiornati dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
7. di dare atto che gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web* degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 215/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PONTE DELL'OLIO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 21.3.2016 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 10/03/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 20 del 13/03/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PONTE DELL'OLIO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 21.3.2016 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 13/03/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS : PRESCRIZIONI

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare elaborato sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D. Lgs. 152/2006, considerata la proposta di Variante parziale al PRG del Comune di Ponte dell'Olio, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale consultati in relazione al Rapporto Preliminare stesso, si ritiene che la proposta di Variante esaminata non comporti impatti significativi sull'ambiente, quindi

**si ritiene di escludere la Variante parziale n. 32 al PRG del Comune di Ponte dell'Olio
adottata con atto C.C. n. 21 del 21.03.2016**

dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e succ. mod. ed .int..

In fase attuativa dovranno essere rispettati i contenuti presenti nel Rapporto Preliminare, nei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale e le prescrizioni di seguito riportate.

1. si segnala la necessità che nelle zone circostanti le aree di variante destinate all'uso residenziale sia esclusa la presenza di attività insalubri di 1^a classe di cui all'art. 216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definite dall'elenco approvato con D.M. Sanità 05/09/1994, e di quelle che per emissioni di polveri, gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, traffico indotto, ecc., possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone;
2. ai fini della protezione dei residenti dal rumore, si ritiene necessario che in corrispondenza dei nuovi edifici a destinazione residenziale, sia per la loro localizzazione che a seguito di opere protettive, venga garantito il conseguimento, in periodo diurno e notturno, e tenuto conto di tutte le sorgenti di rumore presenti e previste, dei valori di qualità indicati per le aree residenziali (classe II^a) dalla tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997;
3. relativamente agli elettrodotti (linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione) eventualmente presenti e/o previsti, si richiamano gli adempimenti di cui alla L.R. 22/02/1993 n° 10, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 23/04/1992 e al D.M.LL.PP. 16/01/1991, nonché, per i fabbricati e altri luoghi con permanenza prolungata di persone, il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 µT di induzione magnetica:
 - le zone poste in adiacenza alle cabine di trasformazione in cui può essere superato il valore di 0,2 µT di induzione magnetica dovranno essere destinate e vincolate ad utilizzi che non comportano la presenza di persone per tempi prolungati, e tale presenza prolungata dovrà in ogni caso essere evitata mediante adeguate segnalazioni in merito;
 - ai fini dell'obiettivo della riduzione delle esposizioni ai campi elettromagnetici, e relativamente alle linee elettriche ad A.T. e M.T. presenti e previste in corrispondenza o nelle zone circostanti le aree oggetto di Variante, dovrà essere prevista una fascia di rispetto, tra l'asse della linea posto al livello del suolo ed i locali ed ogni altro luogo con permanenza prolungata di persone, che risulti sufficiente ad assicurare il perseguimento, nei suddetti luoghi, dell'obiettivo di qualità di 0,2 µT di induzione magnetica;
4. qualora le zone oggetto di Variante risultino comprese nell'area di rispetto di opere di captazione ad uso idropotabile ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06, dovranno essere rispettati i divieti di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività di cui al punto 4 del suddetto art. 94; in ogni caso, gli eventuali interventi edilizi dovranno essere realizzati in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda acquifera; a tale proposito, si richiama la necessità di adottare tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, realizzando reti fognarie che garantiscano la perfetta tenuta, nonché pavimentazioni non permeabili e dotate di idonei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque per parcheggi e zone carrabili; inoltre le tubazioni delle reti di fognatura dovranno essere posate il più distante possibile dalla rete acquedottistica, e dovranno comunque avere la generatrice superiore a quota più bassa rispetto alla generatrice inferiore delle tubazioni dell'acquedotto poste nelle vicinanze;
5. per quanto riguarda le specifiche caratteristiche edilizie ed igienico-sanitarie degli edifici compresi nelle zone oggetto di variante, si richiama quanto segnalato in precedenza, nonché il rispetto di quanto prescritto dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9/01/1989 n° 13 e D.M.LL.PP. 14/06/1989 n° 236 per gli edifici privati, e D.P.R. 24/07/1996 n° 503 per edifici, spazi e servizi pubblici); inoltre, si ritiene necessario, fatti salvi eventuali impedimenti di natura tecnica, l'allaccio all'acquedotto comunale per l'approvvigionamento idropotabile, e alla fognatura comunale per lo smaltimento dei reflui; infine, si richiamano il principio dell'invarianza idraulica, le distanze da eventuali impianti di depurazione previste dall'All. 4 del Provvedimento del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977, nonché l'opportunità di prevedere specifiche opere di mitigazione e compensazione (utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, impianto di nuove essenze arboree, recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, ecc.);
6. relativamente a sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, si segnala la necessità di adottare per strade, svincoli e accessi, e per parcheggi pubblici e privati idonee soluzioni che riducano al minimo le interferenze fra i

- diversi flussi di traffico ed evitino la necessità di attraversamenti pericolosi;
7. nella fase attuativa degli interventi previsti dovranno essere concordati con il Gestore del S.I.I. gli estendimenti e/o potenziamenti delle dotazioni esistenti che si rendessero necessari.

OSSERVAZIONI

1. Si evidenzia che a seguito delle modifiche proposte nell'ambito della Variante parziale esaminata, appaiono leggermente incrementate le zone omogenee B, con un conseguente aumento degli abitanti insediabili; pertanto, risulta necessario verificare il rispetto delle dotazioni minime di standard urbanistici di PRG, sia nel loro valore complessivo che in quelli specifici.
Inoltre, si richiama l'attenzione del Comune sulle disposizioni dell'art. 15, comma 4, lettera c) della L.R. 47/12978, secondo cui gli incrementi complessivi della nuova capacità insediativa proposti nell'ambito delle Varianti adottate con rito "speciale" devono risultare inferiori al 6% della capacità insediativa di PRG; garantendo il rispetto delle dotazioni di standard urbanistici.
2. In merito alla modifica proposta con la variante R1, che consiste nella rilocalizzazione di un'area residenziale di completamento già inserita nel vigente strumento urbanistico e posta in Loc. I Bondini, poiché il PSC di Ponte dell'Olio è stato adottato con atto C.C. n. 69 del 31.10.2012, occorre garantire il rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. 20/2000.
3. Le aree di Variante R1, R3, R4, R5, R6, R7 e Vp1 risultano comprese nel perimetro del sistema dei crinali e della collina, disciplinato dall'art. 6 delle Norme del PTCP 2007; tale norma detta disposizioni finalizzate a salvaguardare la configurazione e la connotazione paesistico-ambientale del territorio, pertanto, risulta necessario che nella fase attuativa degli interventi (previsti o eventuali) sia garantito il rispetto delle specifiche condizioni dettate dall'art. 6 citato.
4. La relazione tecnica ha evidenziato la necessità di rilocalizzare la previsione residenziale R1 ai fini di "un migliore sfruttamento edificatorio", si ritiene di assentire la modifica proposta nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche generali di questa porzione di territorio e dei singoli elementi fisici, biologici ed antropici di interesse culturale ivi presenti, come stabilito dall'art. 15 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" delle Norme del PTCP.
5. Le aree di Variante R1, R2, R3, R4 e R5 risultano contigue ai tracciati stradali di accesso alle rispettive località nelle quali le stesse sono ubicate; pertanto, nella fase attuativa degli interventi, è necessario il rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992, n. 285) e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
6. La documentazione geologica di supporto alla **Variante R1** in loc. I Bondini di Riva, comportante un riposizionamento di previsioni residenziali, motivato da una condizione dei luoghi più favorevole anche in relazione alla **presenza di un corpo franoso attivo posto immediatamente a valle**, manca di una specifica valutazione del grado di rischio della frana cartografata e delle aree circostanti. Si ricorda, a tale proposito, che la compatibilità di una nuova previsione urbanistica va valutata, come peraltro sancito dall'art. 31 delle Norme PTCP, anche in funzione delle aree di possibile influenza di un dissesto, sulle quali deve peraltro ritenersi estesa la medesima disciplina valevole all'interno della frana. Preso comunque atto del giudizio favorevole espresso dal geologo in merito alla compatibilità geologico-sismica dell'intervento, si ritiene di rimettere alla valutazione del Comune e del professionista incaricato la possibilità di intraprendere da subito tali valutazioni più circostanziate, prima di procedere all'approvazione della Variante, oppure rinviare le stesse alla fase progettuale degli interventi ammessi, preventivando in ogni caso l'eventuale messa in opera di interventi a garanzia della stabilità dei terreni (e dei fabbricati) nel tempo. Si evidenzia inoltre che l'area di Variante ricade nelle Zone di protezione delle acque sotterranee individuate nella Tav. A5 del PTCP, in particolare nel **Settore C di ricarica**, la cui disciplina prevede attualmente, a causa di un errore di rinvio, un vincolo di inedificabilità (art. 35, comma 5, lett. j delle Norme). Si tratta di un impedimento riferito più precisamente alle nuove urbanizzazioni. La Provincia ha comunque intrapreso una Variante correttiva al PTCP, peraltro di imminente approvazione, che elimina tale divieto. Si invita pertanto il Comune a verificare l'ammissibilità dell'intervento rispetto alle normative menzionate, fornendo adeguate motivazioni a supporto dell'atto di approvazione.
7. Nella documentazione geologica di supporto alla **Variante R2** in loc. Casaccia di Cassano mancano considerazioni in merito al grado di rischio del **corpo franoso quiescente prossimo all'area**. Richiamando le medesime considerazioni formulate nell'osservazione relativa alla Variante R1, si ritiene di rimettere alla valutazione del Comune e del professionista incaricato la possibilità di intraprendere da subito tali valutazioni più circostanziate, prima di procedere all'approvazione della Variante, oppure rinviare le stesse

alla fase progettuale degli interventi ammessi. Per la medesima Variante manca inoltre la determinazione della **frequenza naturale dei terreni**, che dal 1 gennaio 2016 rientra tra i contenuti sismici minimi da acquisire in sede di pianificazione, per determinare e quindi prevenire eventuali effetti di doppia risonanza fra terreno e struttura. Occorre pertanto che tale valutazione sia acquisita dal Comune prima di procedere all'approvazione. Si segnala infine che l'area ricade nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, in particolare nelle "**rocce-magazzino**", che in questo settore si caratterizzano anche come aree di alimentazione delle **sorgenti utilizzate per il consumo umano** (Tav. A5 del PTCP). Occorre pertanto verificare la compatibilità della Variante e dei conseguenti interventi edilizi rispetto alle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, lettere a e b, delle Norme PTCP, tenendo anche presente, in presenza di sorgenti captate prossime all'area (come pare emergere dalla documentazione di supporto), le limitazioni applicabili nelle zone di rispetto ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. L'area di **Variante R6** in loc. I Pugnetti ricade nelle Zone di protezione delle acque sotterranee individuata nella Tav. A5 del PTCP, in particolare nel **Settore C di ricarica**, la cui disciplina prevede attualmente, a causa di un errore di rinvio, un vincolo di inedificabilità (art. 35, comma 5, lett. j delle Norme). Si tratta di un impedimento riferito più precisamente alle nuove urbanizzazioni. La Provincia ha comunque intrapreso una Variante correttiva al PTCP, peraltro di imminente approvazione, che elimina tale divieto. Si invita pertanto il Comune a verificare l'ammissibilità dell'intervento rispetto alle normative menzionate, fornendo adeguate motivazioni a supporto dell'atto di approvazione.
9. L'area oggetto di **Variante R7** in Via Nure rientra nella zona di rispetto di un **pozzo** idropotabile ad uso pubblico (art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006) e nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, **Settore D di ricarica** (Tav. A5 del PTCP, art. 35, comma 5, delle Norme), nonché nelle **Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei** (Tav. A1 del PTCP, art. 36-bis delle Norme). Si tenga conto, in sede attuativa, di tali elementi di vulnerabilità e di vincolo.